

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E IL SUO SVILUPPO

Già da diversi anni l'Italia è diventata di gran lunga il più importante produttore europeo ed uno dei più significativi a livello mondiale nelle produzioni biologiche con oltre 56.000 aziende coinvolte e più di un milione e centomila ettari coltivati.

Allo stesso tempo, pur in presenza di un momento economico tutt'altro che brillante, i consumi hanno fatto registrare un'ottima tenuta consolidando e rafforzando i risultati ottenuti con la crescita esplosiva degli anni passati raggiungendo un valore stimato di 1,8 miliardi di euro.

L'esportazione che ha sempre rappresentato peraltro un canale di vendita molto importante, vede oggi ulteriormente accresciute le proprie potenzialità nei mercati degli Stati Uniti e del Giappone che hanno introdotto di recente una legislazione sul biologico.

Non c'è dubbio quindi che i prodotti di qualità di cui siamo ricchi, supportati dalla esperienza e dalla professionalità dell'industria alimentare italiana, rappresentino oggi un'opportunità rilevante per la valorizzazione del nostro sistema agricolo che incontra invece grosse difficoltà a competere sulle produzioni convenzionali.

Non c'è da stupirsi pertanto se oggi il biologico è diventato un tema di interesse e di dibattito per tutti: produttori, consumatori e opinione pubblica in generale, che si aspettano un'informazione proposta in modo semplice, chiaro ed esauriente.

E' tuttavia questo un settore difficile, soprattutto per i produttori costretti a una serie di adempimenti che condizionano in modo rilevante l'attività aziendale da una normativa complessa che è soggetta, per di più, a continue modifiche e integrazioni e non agevola quindi la possibilità di avere un quadro chiaro degli obblighi a cui si deve sottostare.

In particolare coloro che intendono iniziare la loro attività trovano particolarmente difficile comprendere le modalità con cui potranno entrare in questo settore e rispettarne tutti gli adempimenti.

Cos'è l'agricoltura biologica

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che permette di ottenere dei prodotti senza l'utilizzo, in nessuna fase della produzione, di sostanze chimiche di sintesi tali da alterare significativamente l'habitat naturale ed influire negativamente sulla salubrità delle produzioni ottenute.

È quindi un modo di fare agricoltura che realizza un più corretto rapporto fra territorio e ambiente, nel rispetto della naturalità e della stagionalità di ogni coltura, utilizzando nel miglior modo possibile le energie rinnovabili, valorizzando al massimo le risorse territoriali, ambientali e naturali. Si tratta infatti di un nuovo e diverso modo di fare agricoltura, più attento ai possibili effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

I punti fondamentali attorno cui ruota l'agricoltura biologica sono:

- l'esclusione dei prodotti chimici di sintesi che alterano profondamente l'ambiente ed influiscono negativamente sulla salubrità delle produzioni ottenute;
- l'utilizzo di piante resistenti o tolleranti e di insetti predatori contro i parassiti;
- l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno mediante l'utilizzo di tecniche di lavorazione non distruttive, l'adozione di rotazioni colturali adeguate e di sovesci;
- l'uso di fertilizzanti naturali;
- la garanzia per gli animali di una vita conforme alle esigenze specifiche delle singole specie.

Storicamente l'agricoltura biologica è il frutto di una serie di riflessioni ed è il risultato dello sviluppo di diversi metodi di produzione agricola alternativi praticati sin dall'inizio del secolo nell'Europa settentrionale.

In questa sede conviene ricordare, in particolare, tre correnti di pensiero: l'agricoltura biodinamica, comparsa in Germania su ispirazione di Rudolf Steiner, l'organic farming nata in Inghilterra dalle tesi sviluppate da Sir Howard e l'agricoltura biologica sviluppata in Svizzera da Hans Peter Rusch e H. Muller. Nonostante l'esistenza e la vivacità di tali correnti di pensiero, l'agricoltura biologica è

rimasta a lungo allo stato embrionale in Europa. L'agricoltura biologica comincia tuttavia a diffondersi pienamente nel corso degli anni 80, con il continuo sviluppo di questo nuovo metodo di produzione e dell'interesse dei consumatori per i prodotti biologici, non solo nella maggior parte dei Paesi europei ma anche in altre Nazioni, quali gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e il Giappone. Si assiste, quindi, a una significativa crescita del numero dei produttori e alla promozione di iniziative nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti biologici. Questo contesto favorevole allo sviluppo dell'agricoltura biologica trae per lo più origine dalla preoccupazione espressa dai consumatori di poter scegliere prodotti sani e più rispettosi dell'ambiente. Alcuni Paesi europei, fra cui Austria, Francia e Danimarca procedono al graduale riconoscimento dell'agricoltura biologica dotandosi di legislazioni adeguate al settore. Malgrado tali sforzi, tuttavia, durante questo periodo l'agricoltura biologica resta penalizzata da una mancanza di chiarezza: regna, infatti, una certa confusione tra i consumatori sul significato del concetto stesso di agricoltura biologica e delle limitazioni che essa comporta. Tale confusione deriva fondamentalmente dall'esistenza di svariate scuole e filosofie, dalla mancanza di armonizzazione della terminologia utilizzata, dalla presentazione eterogenea dei prodotti, dall'amalgama tra prodotti biologici, prodotti di qualità, prodotti naturali e in definitiva dall'assenza di un quadro legislativo in grado di ricondurre a unità il significato e le esperienze che si riconoscono nell'agricoltura biologica. In questo contesto, l'adozione di un quadro normativo per quanto possibile chiaro è sembrata la scelta più idonea per consentire all'agricoltura biologica di collocarsi, in maniera credibile, sul mercato dei prodotti di qualità che, da nicchia, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio segmento commerciale. Sulla base di queste esperienze, la Comunità europea si è quindi dotata di un quadro normativo in materia con l'emanazione del regolamento Cee n. 2092/91 del 24-6-1991.

La legislazione comunitaria

Chi coltiva, alleva, prepara e importa prodotti biologici deve osservare le disposizioni dettate dal regolamento della Comunità europea n. 2092 del 24-6-1991 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Tale regolamento è stato emanato dalla Comunità europea al fine sia di riconoscere e uniformare un particolare sistema agricolo e i relativi prodotti ottenuti, tal quali o trasformati, sia per garantire ai produttori leale concorrenza e tutelare i consumatori da facili frodi.

Tale normativa dà indicazioni specifiche per quanto concerne:

- le norme di produzione;
- il sistema di controllo;
- l'importazione da Paesi terzi extra UE;
- l'etichettatura.

Il regolamento prevede che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da una o più autorità designate e/o da organismi privati riconosciuti da un'unica autorità.

La Comunità europea ha, infine, disciplinato con il regolamento CE n. 1804 del Consiglio del 19-7-1999, il comparto delle produzioni zootecniche con metodo biologico, entrato in vigore il 24-8-2000 a integrazione e modifica del regolamento CE n. 2092/91. Mentre con il regolamento CE 223/2003 della Commissione del 5-2-2003 è stato disciplinato il settore dei mangimi, dei mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi ad eccezione degli alimenti destinati agli animali da compagnia, da pelliccia ed all'acquacoltura.

La legislazione italiana

Lo Stato italiano ha attuato quanto previsto dal regolamento CE n. 2092/91 con il decreto legislativo n. 220/95.

In particolare il decreto:

- riconosce nel Mipaf l'autorità preposta al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche e al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi di controllo;

- stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di controllo;
- delega alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione degli elenchi dei produttori biologici, dei preparatori e dei raccoglitori di prodotti spontanei;
- definisce gli obblighi degli organismi di controllo.

Lo stesso decreto 220/95 prevede di delegare alle Regioni e alle Province autonome i compiti in ordine al ricevimento delle notifiche di produzione, a istituire i rispettivi elenchi degli operatori biologici e ad attuare la vigilanza sugli organismi di controllo riconosciuti.

Con decreto ministeriale del 4-8-2000 (Gazzetta Ufficiale 211 del 9-9-2000) sono state apportate alcune modifiche per quanto concerne la presentazione della notifica e la tenuta dell'elenco delle aziende biologiche, con particolare riferimento alle categorie, che non sono più classificate come produttori, preparatori e raccoglitori di prodotti spontanei, ma come produttori, preparatori e importatori.

Il regolamento CE 2092/91 prevede che gli organismi di controllo siano conformi alla norma UNI CEI EN 45011. Allo stato attuale sono 16 gli organismi autorizzati dal Mipaf di cui 8 accreditati da Sincert ai sensi della medesima norma, a questi si aggiungano i 4 organismi stranieri riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano ad operare in quest'area.

Come si entra nel «biologico»

Il metodo di produzione biologico consente l'ottenimento di alimenti, fibre e materie prime agricole in quantità sufficiente e di qualità adeguata nel rispetto e nella salvaguardia delle risorse ambientali. I principali obiettivi e i principi che sono a fondamento del metodo di produzione biologico sono i seguenti:

- salvaguardia delle risorse ambientali e riduzione dell'inquinamento per migliorare la qualità dell'ambiente e la salubrità dei prodotti ottenibili;
- mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
- mantenimento e arricchimento della biodiversità;
- miglioramento del benessere animale;
- realizzazione di sistemi di produzione e trasformazione compatibili con l'ambiente circostante;
- promozione di sistemi di produzione e trasformazione e commercializzazione ecologicamente responsabili e socialmente equi;
- trasparenza nell'ambito di ogni singolo intervento lungo le differenti filiere produttive;
- esclusione di qualsiasi prodotto ogm o da essi derivato.

Nell'ultimo quinquennio il mercato dei prodotti biologici ha fatto registrare tassi medi di incremento intorno ad un 10% annuo e, quindi, accanto al perseguimento degli obiettivi succitati, gli operatori che si sono dedicati alla produzione biologica hanno avuto l'opportunità di potersi inserire in un mercato estremamente dinamico e interessante.

Il perseguimento della garanzia circa il rispetto della normativa vigente e degli obiettivi succitati ha indotto il legislatore comunitario a prevedere che ogni operatore che a qualsiasi titolo intervenga sui prodotti da agricoltura biologica nella fasi della produzione, preparazione, trasformazione, condizionamento, importazione, etichettatura e commercializzazione debba essere sottoposto a controllo e certificazione da parte di organismi allo scopo autorizzati dal Mipaf e conformi alla norma UNI CEI EN 45011.

Controllo e certificazione dei prodotti biologici

Come si è detto, in Italia esistono 16 organismi privati riconosciuti dal Mipaf, autorità preposta al controllo e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della normativa vigente attraverso un comitato di valutazione con il compito di esprimere pareri in merito all'autorizzazione e alla revoca totale o parziale degli stessi. Gli organismi di controllo e certificazione sono sottoposti a vigilanza da parte del Mipaf e dalle Regioni e Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di loro competenza. Per produrre, preparare, condizionare, trasformare, importare, etichettare e commercializzare prodotti da

agricoltura biologica è necessario rispettare, oltre alla normativa vigente per gli analoghi prodotti convenzionali, le norme stabilite dal regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni, dal d.lgs 220/95 e dai dm 4-8-2000 e 29-3-2001 e assoggettarsi di conseguenza al controllo da parte di un organismo a ciò autorizzato.

Cosa fare per iniziare

Quando l'agricoltore decide di iniziare un'attività biologica e/o passare dall'agricoltura convenzionale a quella biologica deve:

- scegliere uno dei sedici organismi di controllo riconosciuti dal Ministero che hanno il compito di controllare e certificare le aziende biologiche;
- notificare all'autorità preposta (Regione o Provincia autonoma) e all'organismo di controllo prescelto il passaggio dell'azienda da convenzionale a biologica;
- applicare dal momento della notifica le norme di produzione previste dalla legge sulle superfici e negli stabilimenti notificati;
- attenersi alle misure di controllo e tenere la documentazione richiesta.

Qualsiasi operatore che intende produrre e commercializzare prodotti da agricoltura biologica, ovvero ottenere la certificazione, deve compilare il modulo di notifica disponibile presso gli uffici centrali e periferici degli organismi di controllo. Questo modulo deve essere compilato dagli operatori che intendono inserirsi nel sistema di controllo per le produzioni biologiche per la prima volta (prima notifica) e da coloro che devono comunicare le modifiche intervenute successivamente alla loro entrata (notifica di variazione).

Il modulo di notifica è il primo documento con il quale l'operatore informa l'autorità pubblica (regione o province) e l'organismo di controllo prescelto circa la volontà di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente e di assumerne i conseguenti impegni.

La notifica, debitamente compilata, deve essere spedita in copia singola, tramite raccomandata r/r, agli uffici delle amministrazioni regionali o provinciali competenti ove è ubicata l'azienda apponendo nell'apposito spazio una marca da bollo da 11,00 euro e allegando copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica che ha sottoscritto la notifica. L'azienda, inoltre, deve inviare con raccomandata r/r una o due copie della notifica, a richiesta dell'organismo di controllo, allegando diversi documenti a seconda che si tratti di operatori che effettuano attività di produzione agricola, vegetale e/o zootecnica, attività di preparazione alimentare o mangimistica e attività di commercializzazione ed importazione da paesi terzi.

È necessario che l'operatore conservi in azienda copia di tutti i documenti inviati nonché la ricevuta di ritorno.



Il pieno coinvolgimento degli Agronomi, sia nella fase produttiva che di verifica e controllo di tale delicato processo, costituisce un'opportunità di grande valenza professionale ed una garanzia per i consumatori che esigono la rispondenza del prodotto a specifici requisiti.